

DECRETO 22 ottobre 1985 n.122 (pubblicato il 31 ottobre 1985)

Norme di sicurezza antincendio per l'edilizia ed impianti.

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'Art. 20 della Legge n.53 del 16 luglio 1980;

Visto l'Art. 3 della Legge n.24 del 1° marzo 1984;

Visto l'Art. 1 del Decreto Reggenziale n. 44 del 25 aprile 1984;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 21 ottobre 1985;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

CAPO I

1. Campo di applicazione

1.1 Il presente Decreto detta norme di prevenzione incendio che debbono essere seguite nella progettazione, costruzione, installazione di fabbricati in genere e dei relativi impianti tecnologici.

Le presenti norme riguardano sia gli edifici che gli impianti di nuova costruzione o installazione sia pubblici che privati.

Per quelli già esistenti tali norme verranno applicate solo in caso di sostanziali ristrutturazioni o ampliamenti, o nei casi previsti al punto 1.2 del Cap. VII.

1.2 Le presenti norme riguardano i seguenti settori dell'edilizia:

- Edifici in genere
- Autorimesse - Ascensori e Montacarichi
- Impianti elettrici in edifici di civile abitazione
- Impianti G.P.L.

1.3 Per quanto riguarda gli altri settori e precisamente:

- Scuole
- Industria Artigianato
- Locali pubblico spettacolo, Ristoranti, Discoteche, Centri commerciali ecc.
- Alberghi e Pensioni

in attesa dell'emanazione di norme specifiche in materia, gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Antincendio per conoscere le norme di prevenzione incendio che dovranno essere applicate in fase progettuale.

Il Servizio antincendio potrà richiedere, a seconda dell'entità e del tipo di costruzione ed impianti, altri elaborati e relazioni tecniche oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

1.4 Tutti i progetti dei fabbricati ed impianti specificati ai punti 1.2 e 1.3 saranno soggetti al parere di conformità alle norme di prevenzione incendi da parte del Servizio Antincendio secondo le procedure specificate al Capo VI.

1.5 Il Servizio Antincendio ha la propria sede presso il Comando della Polizia Civile.

CAPO II

1. Edifici

1.1 Gli Edifici di nuova costruzione con altezze in gronda superiore o uguale a 12 metri devono avere le strutture orizzontali e di copertura incombustibile.

1.2 Le strutture portanti delle scale interne di edifici collettivi, con più di due piani, devono essere in conglomerato cementizio armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Sono consentite strutture diverse per scale di collegamento interno per edifici di due soli piani.

1.3 La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani deve essere non inferiore a metri 1.10. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di 10 cm. ogni due piani serviti, oltre i primi due.

1.4 Ogni scala che serva edifici con altezza in gronda oltre i 17 metri deve essere dotata, all'ultimo piano, di una apertura munita di infisso apribile dal piano terra, o di canna di aspirazione col comignolo sul coperto.

1.5 Le pareti del vano scala confinanti con locali devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo armato.

1.6 I locali adibiti a garage, a magazzini di materiale combustibile, sottostanti a vani abitati, devono avere solai e le coperture in conglomerato cementizio armato, o, se il materiale è laterizio, questo dovrà essere protetto inferiormente da una soletta in cemento armato di almeno 5 cm. di spessore.

1.7 le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e resistente al fuoco ed impermeabile.

Quando sono prevedibili temperature elevate si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e di chiusura. In questi casi sono da evitare i contatti con vani di ascensore.

2. Impianti antincendio

2.1 Negli edifici con un certo grado di rischio e con presenza di pubblico, o quando esplicitamente richiesto dalla Commissione Tecnica per l'Edilizia, sentito il parere del Servizio Antincendio, dovrà essere installato un impianto antincendio, di tipo idrico.

2.2 L'impianto dovrà essere realizzato con tubazioni di acciaio zincato, completamente indipendente dalla rete idrica dell'Edificio. Le tubazioni della rete orizzontale (allacciamento) dovranno avere un diametro non inferiore a 60 millimetri, mentre quelle delle colonne verticali, da installare in ogni scala, dovranno avere un diametro non inferiore a 45 mm.

2.3 Alla base delle colonne verticali, nella posizione e con le modalità indicate dal Servizio Antincendio, dovrà essere installato un gruppo per attacco alla motopompa. Ogni due piani dovrà essere installata una bocca di incendio a muro completa di accessori.

2.4 Il gruppo per attacco di motopompa dovrà avere: diametro unificato 70 millimetri, idrante, saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e rubinetto di scarico.

2.5 La bocca di incendio a muro, da installarsi ogni due piani, dovrà essere composta da una robusta cassetta di lamiera zincata di dimensioni non inferiori a 55 x 32 x 15 cm, sportello con vetro e serratura.

La cassetta dovrà contenere una presa a idrante in bronzo da 45 millimetri, una manichetta di lunghezza non inferiore a 12 metri completa di raccordi ed una lancia in rame.

CAPO II

AUTORIMESSE

1. Campo di applicazione

1.1 Le presenti norme si applicano alle autorimesse e ai locali dove si svolgono attività connesse al loro esercizio, officina - riparazione, lavaggio e lubrificazione, di nuova costruzione o in casi di sostanziali modifiche o ampliamento di quelli esistenti. E' in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelli esistenti.

1.2 Sono esenti dall'applicazione delle presenti norme le autorimesse ad uso privato con numero di autoveicoli non superiore a 9. Per queste si applicano le norme di sicurezza di cui al punto 2.1 ed inoltre non sono soggette al controllo del servizio antincendio.

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare, deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle presenti norme.

2. Autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a 9

2.1 Le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a 60'. Le eventuali comunicazioni con locali dell'edificio a diversa destinazione devono essere protette con porte in ferro a chiusura automatica. La superficie di areazione naturale deve essere non inferiore a 1/20 della superficie in pianta.

3. Autorimesse con numero di autoveicoli superiore a 9

3.1. Chiunque voglia fare domanda di concessione edificatoria per le opere di cui al presente comma, deve richiedere prima della presentazione del progetto, l'intervento dei tecnici del servizio antincendio per conoscere le prescrizioni necessarie.

3.2 In fase di costruzione dovranno essere rispettate le norme di sicurezza che saranno prescritte secondo le modalità specificate nel punto precedente e che riguarderanno in particolare, i seguenti settori:

- a) isolamento con i fabbricati vicini
- b) superficie specifica di parcheggio
- c) comportamento al fuoco delle strutture
- d) compartimentazione
- e) comunicazioni e accessi
- f) ventilazione naturale e meccanica
- g) misure per l'evacuazione delle persone in caso di emergenza
- h) impianti di riscaldamento ed elettrici.

4. Autosaloni

4.1 Gli autosaloni dovranno osservare le presenti norme soltanto quando il numero di autoveicoli in esposizione è superiore a 30. Per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi.

5. Norme di esercizio

5.1 L'utente dovrà rispettare l'osservanza delle limitazioni, dei divieti ed in genere delle condizioni di esercizio che saranno richieste dal Servizio Antincendio.

5.2 Dette norme dovranno essere specificate in apposito "Regolamento d'esercizio" che dovrà essere affisso in chiara evidenza al pubblico, insieme alla pianta dei locali e sottoscritto dal responsabile del Servizio Antincendio e dall'utente.

6. Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione incendi

6.1 A seconda dell'importanza e dei rischi delle opere oggetto delle presenti norme, il Servizio Antincendio prescriverà l'adozione dei mezzi antincendio di tipo idrico o di estinzione portatili.

6.2 Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti come già specificato al punto 2 Capo II riguardante gli edifici in genere. La portata dell'impianto non dovrà essere inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno due atmosfere.

6.3 In caso siano prescritti mezzi di estinzione portatili il numero di estintori dovrà essere il seguente:

uno ogni 5 autoveicoli per i primi 20, per i rimanenti, fino a 200 autoveicoli, 1 ogni 10 autoveicoli. Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso, dovranno essere di "tipo approvato" e le caratteristiche tecniche, a seconda delle specifiche esigenze, saranno prescritte dal Servizio Antincendio.

CAPO III

ASCENSORI E MONTACARICHI

1. Campo di applicazione

1.1 Sono soggetti alle norme di prevenzione incendi gli ascensori e montacarichi in servizio privato e pubblico, adibiti al trasporto di persone e di cose.

1.2 In generale chiunque voglia procedere alla realizzazione di detti impianti dovrà, prima di fare domanda alla Commissione Tecnica di concessione o autorizzazione edilizia, richiedere al Servizio Antincendio le norme di prevenzione incendi da applicare.

2. Criteri orientativi di sicurezza antincendio per l'installazione negli edifici civili

2.1 Il vano corsa deve essere isolato dagli altri ambienti dell'edificio e del locale macchinario per mezzo di pareti tagliafuoco con resistenza al fuoco di 1 - 2 ore. (Vedi tabelle Allegati 1,2). Nella parte alta deve essere realizzata una apertura diretta all'aria libera di superficie complessiva pari a c.a. il 5% dell'area della sezione del vano corsa, ma non inferiore a 0,20 metri quadri e priva di infissi.

Nel vano corsa non possono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni se non fanno parte integrante dell'impianto. Le canne fumarie adiacenti al vano corsa od al locale macchinario debbono essere isolate tecnicamente da queste.

2.2 Il macchinario deve essere posto in apposito locale in alto, sopra o lateralmente al vano corsa e deve essere isolato dagli altri ambienti dell'edificio come vano corsa. Il relativo locale deve essere areato all'esterno con una superficie pari a il 5% di quella del pavimento con un minimo di 0,10 metri quadrati e priva d'infissi.

2.3 Tutte le porte di accesso al vano corsa e al locale macchinario devono essere realizzate con materiale incombustibile e con resistenza al fuoco non inferiore a 30'.

2.4 La corsa degli ascensori e montacarichi deve essere limitata al piano terra. La cabina deve essere preferibilmente realizzata completamente con materiale incombustibile.

Possono essere ammessi, in quantità limitata, materiali combustibili del tipo autoestinguente.

2.5 Nessuna comunicazione è ammessa tra il vano corsa ed altri locali quali cantine, negozi, magazzini ecc.

Quando il numero degli ascensori è superiore a 2 è bene che questi vengano disposti in due vani corsa distinti; è ammesso il locale macchinario in comune.

3. Criteri orientativi di sicurezza antincendio negli edifici industriali

3.1 Nel caso di installazioni in edifici industriali valgono le stesse norme già specificate per gli edifici civili. Fa eccezione solo l'ubicazione del piano corsa che non può essere quello adiacente alla tromba delle scale al servizio del fabbricato.

3.2 Se gli edifici industriali sono destinati ad attività pericolose devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- essere del tipo a prova di fumo (Vedi tabelle 3, 4, 5, allegate) con alimentazione elettrica industriale o preferenziale.
- Avere le soglie delle porte del vano corsa a tutti i piani rialzate di circa 10 cm, in modo da impedire che i liquidi sparsi a terra vadano a finire nel vano corsa.

3.3 Sia negli edifici civili che industriali gli ascensori non devono essere adoperati in caso di incendio salvo che non si tratti di impianto con apposita alimentazione preferenziale e a prova di fumo.

CAPO IV

IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

1. Campo di applicazione e norme generali

1.1 Le presenti norme si applicano a tutti gli edifici civili di nuova costruzione o in caso di sostanziali ristrutturazioni o ampliamento di quelli esistenti e valgono, a meno di precisazioni per impianti a tensione superiore a 50 V.

1.2 Per gli edifici di cui ancora non esistono norme specifiche e citati al punto 1.3 del Capo I, oltre alla parte in comune delle norme che seguono, valgono anche quelle che saranno richieste, di volta in volta, dal Servizio Antincendio.

2. Disposizioni generali

2.1 Quadro contatori

Immediatamente a valle del contatore fornito dalla A.A.S.S. sarà installato un quadro in materiale isolante contenente un interruttore automatico magnetotermico con relè differenziale e/o singoli interruttori c.s. sulle singole partenze.

L'interruttore deve avere potere di interruzione minimo di 3 KA se bipolare e 4,5 KA se quadripolare. Se dal contatore partono linee per alimentare utenze diverse (cantine, box macchine, centralino TV) ogni partenza deve essere singolarmente protetta con interruttore automatico anche senza relè differenziale purchè derivate da interruttore differenziale generale. L'alimentazione per l'ascensore deve essere indipendente e protetta da proprio interruttore automatico differenziale.

E' fatto divieto collegare il neutro a terra.

Il conduttore di terra avrà colorazione giallo-verde.

Il conduttore di neutro blu'.

2.2 Linee

Si intende per linea il complesso costituito da uno o più conduttori o cavi o dai relativi elementi di sostegno e riparo quali canali o tubi. Per i conduttori valgono le seguenti prescrizioni:

- grado di isolamento minimo 3;
- per sistemi con tensione inferiore a 50 V, può essere ridotto a 1,5
- sezione minima 1,5 mmq. se di rame
- per sistemi con tensione inferiore a 50 V, può essere ridotta a 0,5 mmq.

Sono ammessi i seguenti tipi di posa.

a) In tubazione o canale di PVC o acciaio incassati nella muratura o fissati esternamente a parete.

In questo caso i conduttori devono occupare non più del 70% della sezione utile del tubo o canale.

Se in uno stesso tubo vi sono conduttori di sistemi diversi devono avere tutti il grado di isolamento 3.

I cavi dell'antenna radio-TV, del telefono, di linea per altoparlanti devono avere tubazioni indipendenti.

b) Fissati direttamente alle pareti.

E' ammesso solo per cavi con isolamento doppio.

Qualunque sia il tipo di posa dei conduttori le derivazioni possono essere eseguite solo in apposite cassette mediante morsetti.

2.3 Protezione linee

Ogni linea deve essere protetta in partenza da interruttore magnetotermico che sezioni anche il neutro.

Dette I_z la portata del conduttore secondo le tabelle UNEL.

I_b la corrente di impiego

In la corrente nominale dell'interruttore
deve essere soddisfatta la relazione

$I_b \leq I_z$

Premesso che all'interno dell'appartamento l'impianto deve essere distribuito al minimo su due linee, per il calcolo della corrente di impiego valgono le seguenti regole.

Illuminazione : 10 W per mq di superficie col minimo di 500 W

F.M.: per le prese la potenza è quella corrispondente alla corrente nominale.

Per gli scaldacqua 2000 W.

Per le colonne montanti e le linee partenti dal centralino si calcolerà il carico convenzionale con i seguenti coefficienti:

Illuminazione 0,65

Scaldacqua 1

Prese 0,25

3. Disposizioni in relazione agli ambienti e all'utilizzazione

3.1 Cantine e box auto

Tutte le apparecchiature devono avere grado di protezione IP 44. La linea o le linee di alimentazione devono avere singola protezione in partenza (2.1 - 2.2). Le prese devono essere installate ad una altezza superiore a 1,5 metri dal pavimento.

3.2 Centrali termiche

Si intendono centrali termiche i locali in cui sono installate caldaie di potenzialità superiore a 30.000 cal.

La linea di alimentazione deve essere sezionata da un interruttore onipolare posto in una cassetta con vetro frangibile in posizione visibile fuori dalla porta.

Il quadro deve essere posizionato fuori dal locale caldaia.

I corpi illuminanti, gli interruttori di comando, le prese devono avere grado di protezione IP 44.

I corpi illuminanti devono essere installati ad una distanza dal soffitto superiore a 50 cm.

3.3 Ambienti esterni (Portici e balconi)

Le apparecchiature elettriche installate negli ambienti esterni devono avere grado di protezione IP 44 per prese a bassa tensione. Gli interruttori devono essere bipolari.

3.4 Bagni

Nei bagni vengono delimitate le zone di pericolosità secondo gli schemi che seguono.

Gli impianti saranno conformi alla seguente tabella.

- B.1985 n.10 pag.333 -

3.5 Ascensore o Montacarichi

La linea di alimentazione deve essere indipendente.

La linea deve essere dimensionata per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio continuativo.

Nel vano ascensori o montacarichi devono essere installate solo condutture appartenenti all'elevatore.

E' obbligatoria l'installazione di un impianto di allarme per ogni ascensore alimentato da una sorgente indipendente.

Si deve installare al piano terreno in posizione accessibile una cassetta con vetro frangibile entro cui andrà posto l'interruttore o il comando dello stesso che permetta di togliere tensione all'ascensore.

L'ascensore deve avere un proprio impianto di terra che andrà intercollegato all'impianto di terra generale.

3.6 Antenna Radio-TV

L'antenna radio-TV dovrà avere la protezione contro le scariche atmosferiche eseguite collegando elettricamente l'antenna mediante una calata ad un dispersore.

3.6.1 La calata sarà eseguita con corda a 7 fili o tondo o piatto di rame di sezione 35 mmq. Se il materiale usato è ferro o acciaio la sezione diventa 50 mmq.

In ogni caso lo spessore minimo del piatto sarà 2 mm.

La calata andrà preferibilmente fissata sulle pareti esterne del fabbricato.

Qualora per ragioni estetiche o pratiche fosse ritenuto opportuno rendere non visibili i conduttori di discesa, questi possono essere allegati, totalmente o in parte, in opportune sedi purchè queste:

- non abbiano pareti combustibili,
- non contengano materiali combustibili,
- non contengano conduttori elettrici,
- non siano in tubazione metallica,
- consentano l'ispezione e la manutenzione del conduttore di discesa.

Il conduttore usato per la calata deve essere disposto il piu' possibile secondo percorsi brevi e rettilinei.

Quando non è possibile evitare la formazione di cappi attorno ad un materiale non conduttore (ad es. muretto, sporgenza di un tetto) od in aria è necessario che la distanza d in linea retta fra due punti vicini al conduttore sia superiore a 1/10 della lunghezza s di conduttore fra i due punti stessi.

Es: - B.1985 n.10 pag.333 -

3.6.2 Dispersore

Il dispersore può essere realizzato:

- da un picchetto infisso nel terreno per almeno 2,5 m.

Il picchetto deve avere uno spessore non inferiore a 5 mm. e dimensioni trasversali non inferiore a 50 mm.

- da conduttori interrati orizzontalmente aventi almeno 10 m. di lunghezza e disposti radialmente rispetto la costruzione; essi possono essere disposti anche a zig-zag regolari purchè formanti angoli non inferiori a 60°.
- da un conduttore nudo interrato ad una profondità 0,5 2 m. all'esterno del perimetro della costruzione.

In questi ultimi due casi le dimensioni dei conduttori devono rispettare le prescrizioni date per le calate.

4 Impianto di messa a terra

4.1 Ogni edificio deve essere provvisto di un impianto di terra cui vanno collegati tutti gli utilizzatori.

L'impianto sarà costituito da:

- dispersori
- conduttori di terra

4.2 Dispersori

I dispersori saranno del materiale e delle dimensioni che risulteranno dai disegni e dalla tabella che seguono.

- B.1985 n.10 pag.334 -

Essi andranno interrati preferibilmente in terreno vegetale, preferibilmente umido. Le giunzioni fra dispersore e conduttore di terra devono essere eseguite con robusti morsetti aventi superficie di contatto di almeno 200 mm(quadrati); o per contatto fra superfici di almeno 200 mm(quadrati) utili strette a mezzo di uno o piu' bulloni di diametro non inferiore a 10 mm, o, se si tratta di tubi, per mezzo di manicotti.

4.3 Conduttore di terra

E' qualsiasi conduttore che serve al collegamento fra parti da mettere a terra e dispersori. Per i collegamenti parzialmente interrati, tale denominazione vale per la parte non interrata; per quella interrata vale limitatamente agli eventuali tratti destinati a restare isolati elettricamente dal terreno in quanto i tratti a contatto del terreno vanno considerati come dispersori.

Le sezioni minime dei conduttori di terra sono le seguenti:

a) conduttore di terra non facente parte dello stesso cavo e non infilato nello stesso tubo del conduttore di fase

- B.1985 n.10 pag.334 -

b) conduttore di terra facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo del conduttore di fase.

- B.1985 n.10 pag.334 -

4.4 Valore resistenza di terra

Il valore della resistenza di terra deve soddisfare la seguente relazione:

RT (minore o uguale) 50

Id

Essendo Id il valore della corrente differenziale di intervento dell'interruttore posto a valle del contatore (2.1).

5 Collegamenti equipotenziali

Nei bagni e nelle cucine si collegheranno fra di loro come indicato nelle figure:

- B.1985 n.10 pag. 335 -

- i tubi dell'acqua calda e fredda con i rispettivi tubi di scarico della vasca, della doccia, dei lavandini, delle macchine lavatrici e lavastoviglie. Nel caso della vasca da bagno, il collegamento può essere fatto direttamente tra il gruppo dell'acqua calda e fredda e la vasca stessa;

- tutti i tubi dell'acqua calda e fredda dei diversi apparecchi tra loro e tutti gli scarichi tra loro;

- i tubi dell'impianto di riscaldamento e del gas con i tubi dell'acqua calda e fredda.

I conduttori di collegamento saranno di rame di sezione minima.

- 2,5 mmq. se posati in tubi o sotto intonaco.

- 4 mmq. se fissati a parete.

Un'estremità del collegamento dovrà essere accessibile per permettere il collegamento con il conduttore di terra dell'impianto elettrico.

CAPO V

IMPIANTI DI G.P.L. IN BOMBOLE PER USI DOMESTICI

1. Campo di applicazione

1.1 Le presenti norme riguardano gli impianti centralizzati di distribuzione di gas di petrolio liquefatto per usi civili, alimentati da recipienti portatili per un quantitativo massimo di 500 Kg. Tali norme sono integrative a quelle già vigenti e specificate nel Decreto Reggenziale n. 4 del 31.1.1977, emesso per l'applicazione della Legge n. 62 del 10.11.1976, quale regolamento per la sicurezza degli impianti di G.P.L.

1.2 Per impianti centralizzati si intendono le installazioni di distribuzione di G.P.L. alimentate da gruppi di recipienti portatili (bombole da sostituire dopo l'utilizzazione del gas contenuto) e costituiti da tubazioni per la distribuzione del gas e dalle apparecchiature di sicurezza.

1.3 Non sono soggette alle presenti norme le singole bombole che alimentano direttamente le apparecchiature di utilizzo. E' consigliabile, comunque, anche per una singola bombola, l'installazione all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, come ad esempio nei balconi, cortili o in nicchie ricavate nei muri perimetrali del fabbricato chiuse ermeticamente verso l'interno ed areate direttamente verso l'esterno.

2. Criteri di ubicazione - Distanza di sicurezza - Norme costruttive

2.1 La centralina di G.P.L. deve essere posta in apposita cabina all'esterno dell'edificio, in cortile o terrazzo sul cui piano di calpestio non vi siano locali adibiti ad abitazione. La cabina deve distare dai muri perimetrali metri 3 e non deve avere la porta d'ingresso prospettante aperture di accesso e finestre di locali, vani scale, ecc. dell'edificio nè grigliati di areazione di locali interrati.

2.2 La cabina deve essere costruita in materiale incombustibile e resistente al fuoco, deve avere aperture di areazione disposte in alto e in basso nella misura di 1/5 della superficie del pavimento, prive di serramento e protette da rete tagliafiamma.

La porta di accesso alla cabina deve essere in lamiera di ferro, preferibilmente con pannelli inferiori e superiori in robusta rete metallica.

La copertura deve essere in materiale leggero poggiata su ossatura resistente ed incombustibile. Attorno alla cabina, alla distanza di metri 1,50, deve essere realizzata una recinzione di rete metallica avente altezza non inferiore a metri 1,80.

2.3 L'impianto centralizzato deve essere munito di:

- a) un riduttore di pressione da inserire a valle del recipiente;
- b) una valvola di sicurezza a valle del riduttore di pressione;
- c) una valvola di accesso di flusso da inserire a valle del riduttore di pressione;
- d) condotte metalliche principali e secondarie di distribuzione agli apparecchi di distribuzione.

Negli attraversamenti dei muri le tubazioni di adduzione del gas devono essere protette con altro tubo di diametro maggiore.

Non sono ammessi raccordi flessibili in gomma tra le bombole e il collettore di mandata del gas ma solo collegamenti metallici in rame semi-rigido. Le valvole di sicurezza dovranno essere munite di tubazioni di scarico del gas nell'atmosfera, terminante all'aperto.

2.4 Le condotte principali di distribuzione devono essere dotate di saracinesche di intercettazione disposte in punti appropriati in modo da essere facilmente individuabili, raggiungibili e manovrabili.

2.5 Nella rete di distribuzione la pressione del gas non deve essere superiore a 300 millimetri di colonna d'acqua.

2.6 Il ricambio delle bombole dovrà essere effettuato con tutte le cautele per evitare il determinarsi di incidenti e, preferibilmente, dallo stesso fornitore delle bombole. Durante tale operazione si dovrà verificare, periodicamente il perfetto stato delle guarnizioni poste nei diversi punti di allacciamento, rubinetto-regolatore, rubinetto-rampa ecc., mediante soluzione saponosa od altro idoneo equivalente mezzo e mai con fiamma.

2.7 E' severamente vietato l'accumulo di bombole piene nella cabina della centralina o sue adiacenze o in altri locali.

2.8 L'impianto potrà essere dotato anche di rilevatore di gas posti ad un'altezza inferiore ad un metro dal pavimento, che agiscono direttamente nella valvola di sicurezza in caso di perdite di gas. Tali rilevatori dovranno intervenire con minime perdite di gas pari al 2% del volume dell'ambiente.

2.9 Per quanto riguarda la progettazione e installazione, manutenzione degli impianti in oggetto le ditte installatrici dovranno fare riferimento alle norme UNI 7131/72 e per i

materiali da usare alle UNI 7140/72 e 7141/72 del Comitato Italiano Gas a disposizione presso il Servizio Antincendio.

3. Norme per l'autorizzazione, installazione ed esercizio

3.1 L'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti saranno soggetti all'autorizzazione del Servizio Antincendio.

3.2 La domanda dovrà essere presentata al Servizio Antincendio con allegata una relazione tecnica firmata dalla ditta installatrice, dove saranno specificate le caratteristiche dell'impianto, ubicazione, materiali usati potenzialità ecc. La ditta installatrice dovrà essere in possesso di regolare licenza. Il Servizio Antincendio, nel termine massimo di 15 gg. dalla data del ricevimento della domanda concederà, se l'impianto risulterà a norma, l'autorizzazione all'installazione.

3.3 Gli interessati prima di mettere in esercizio l'impianto, richiederanno al Servizio Antincendio un sopralluogo per la verifica ed il controllo dell'impianto. Il Servizio Antincendio, entro gli stessi limiti di tempo di cui al punto 3.2, effettuerà il sopralluogo e procederà al rilascio del verbale di autorizzazione all'esercizio prescrivendo il relativo regolamento.

IMPIANTI DI G.P.L. PER USI RISCALDAMENTO E TECNOLOGICI

1.1 Le presenti norme riguardano impianti per usi riscaldamento e tecnologici in genere, alimentati da serbatoi e con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h.

1.2 Per le caratteristiche costruttive dei locali, ed ubicazione, dimensioni, ventilazione, accessi, si dovranno osservare le stesse norme di sicurezza richieste per il gas metano. Solo per la ventilazione dei locali si dovrà aggiungere una apertura verso l'esterno a filo pavimento, protetta con grigliatura metallica, della dimensione minima di 200 cmq.

1.3 Le stesse norme per gli impianti a gas metano valgono per l'impianto di adduzione, tubazione, bruciatori, sistemi di sicurezza, impianti elettrici, ecc. La pressione massima di alimentazione degli apparecchi dovrà essere di 400 mm. c.a..

1.4 Per i depositi costituiti da serbatoi con capacità geometrica fino a 5 mc., la loro ubicazione, le distanze di sicurezza, i criteri costruttivi, ecc. valgono le norme già vigenti e specificate al Titolo VII del D.R. n.4 del 31.1.1977.

1.5 Non è ammessa l'installazione di serbatoi con capacità geometrica superiore a 5 mc., se non dopo una specifica autorizzazione del Servizio Antincendio e con particolari norme di sicurezza.

1.6 Le procedure per la verifica, collaudo e messa in esercizio dell'impianto sono specificate ai punti 6.3 e 6.4 del Capo VI.

CAPO VI

AUTORIZZAZIONE, CONTROLLI, VERIFICHE E ATTESTATI DI CONFORMITA'

1. Norme generali

1.1 Le presenti norme riguardano tutti gli edifici e gli impianti citati ai punti 1.2 e 1.3 del Capo I, sia nei casi di nuova costruzione sia in quelli di sostanziali ristrutturazioni o ampliamento di quelli esistenti.

1.2 Gli edifici di cui al punto 1.3 del Capo I, sotto il controllo della Commissione Tecnica Edilizia, saranno soggetti ad una verifica preventiva, in fase progettuale, agli effetti della prevenzione incendi.

2. Edifici

2.1 Tutti i progetti di fabbricati specificati al punto 1.3 del Capo I dovranno essere esaminati dal Servizio Antincendio prima della presentazione dei relativi elaborati alla Commissione Tecnica Edilizia per la domanda di concessione o di autorizzazione edilizia.

2.2 Gli interessati presenteranno gli elaborati al Servizio Antincendio, il quale, in un tempo massimo di 15 gg. restituirà gli stessi, rilasciando, se a norma, un attestato di conformità alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi.

2.3 L'Ufficio istruzione pratiche edilizie e limitatamente ai progetti cui ricadono le presenti norme, dovrà accertarsi all'atto della presentazione degli elaborati per la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, dell'esistenza dell'attestato di cui al punto 2.2.

3. Impianti

3.1 Tutti gli impianti specificati al punto 1.2 e quelli relativi agli edifici specificati nel punto 1.3 del Capo I, passeranno sotto il controllo del Servizio Antincendio.

3.2 Le norme di controllo e verifica agli effetti della prevenzione incendi, a seconda del tipo di impianti, sono specificate nei punti che seguono.

4. Impianti elettrici in edifici di civile abitazione

4.1 Tutti gli edifici civili di nuova costruzione o in casi di sostanziali ristrutturazioni o ampliamento di quelli esistenti il cui inizio lavoro è successivo all'entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti alle norme di cui al Capo IV.

4.2 I titolari di concessioni o autorizzazioni edilizie, a fine lavori dovranno provvedere a fare compilare il modulo di dichiarazione di conformità (allegato n.6) dalla Ditta installatrice e firmato dalla ditta stessa.

Tale documento dovrà essere consegnato all'Ufficio Pratiche Edilizie e farà parte vincolante per il rilascio dell'abitabilità. Le ditte installatrici dovranno essere in possesso di regolare licenza.

5. Impianti G.P.L.

5.1 Tutti gli impianti di petrolio liquefatto, sia di deposito che in bombolamento e distribuzione, passeranno, all'entrata in vigore del presente decreto sotto il controllo del Servizio Antincendio.

5.2 Per l'autorizzazione, verifica e controllo degli impianti centralizzati per usi domestici con recipienti portatili fino ad un massimo di 500 Kg., valgono le norme specificate ai punti 3.1, 3.2, e 3.3 del Capo V.

5.3 Le stesse norme valgono per i serbatoi della capacità geometrica complessiva non superiore a 5000 litri. Per tali impianti le relative norme di sicurezza sono specificate nel decreto n.4 del 31.1.1977 al titolo VII e ai punti 1.1 - 1.6 al Capo V.

5.4 Per gli impianti di riempimento e travaso di G.P.L. e distribuzione stradale per autotrazione, sia per quelli esistenti o che dovessero sorgere, valgono le norme già in vigore e specificate negli artt. 12 della Legge n.62 del 10.11.1976 e 42, 43, 44 del titolo VIII del Decreto n. 4 del 31.1.1977.

5.5 Per quanto riguarda l'idoneità degli impianti di cui al punto 5.4 al fine della prevenzione incendi, come specificato dall'art. 44 del decreto citato, il Dicastero Industria e Artigianato e la Commissione Tecnica Edilizia, dovranno richiedere preventivamente il parere di conformità alle norme di sicurezza al Servizio Antincendio.

5.6 In deroga a quanto specificato nell'art. 43 del decreto citato ai punti precedenti, il collaudo di detti impianti sarà effettuato dal Servizio Antincendio.

5.7 Per l'autorizzazione, verifiche e controlli di depositi e rivendite di G.P.L. in bombole valgono le norme specificate al punto 5.2. Per tali impianti le relative norme di sicurezza sono specificate ai titoli III e IV del decreto già citato nei punti precedenti.

6. Impianti in edifici di cui al punto 1.3 Capo I

6.1 Per quanto riguarda gli impianti elettrici degli edifici specificati al punto 1.3 del Capo I, gli elaborati previsti nello stesso punto, saranno sottoposti al parere di conformità alle norme di prevenzione incendi. Alla stessa procedura saranno sottoposti tutti gli altri tipi di impianto installati negli edifici citati (riscaldamento condizionamento d'aria, ecc.).

Fanno eccezione gli ascensori e montacarichi le cui modalità di collaudo e successivi controlli sono specificate al punto 6.6. Per gli impianti elettrici nelle industrie, oltre alle norme del presente decreto, valgono quelle, specificate agli articoli 24 - 29 e artt. 69 - 81 della Legge n. 40 del 2.7.69.

6.2 Per gli impianti di riscaldamento il collaudo da parte del Servizio Antincendio sarà limitato a quelli con potenzialità uguale o superiore a 100.000 Kcal/h ed alimentati a gasolio o olio combustibile. Per il collaudo degli impianti alimentati a gas metano vale quanto già specificato al Capo IX del D.R. n. 46 del 7.5.84.

6.3 Per gli impianti alimentati a G.P.L. da serbatoi e specificati al Capo V il collaudo seguirà le stesse norme richieste per quelli a metano, e sarà eseguito dal Servizio Antincendio che curerà l'invio agli interessati dello stesso questionario per il collaudo degli impianti a metano. La messa in marcia dell'impianto sarà autorizzata dal Servizio Antincendio, dopo parere favorevole al collaudo.

6.4 Per il collaudo degli impianti di cui al punto precedente 6.3 sarà valido lo stesso Albo dei collaudatori riconosciuto dall'A.A.S.S. per il metano.

6.5 Per la progettazione ed il collaudo degli impianti di cui ai punti 6.1 e 6.2 il Servizio Antincendio curerà l'istituzione di appositi albi di tecnici abilitati.

6.6 Per gli impianti di ascensori e montacarichi di cui al punto 1.1 Capo III gli interessati devono eseguire il collaudo, prima della messa in esercizio dell'impianto. Il Servizio Antincendio indicherà i tecnici incaricati alle operazioni di collaudo. Gli organismi di cui sopra, inoltre, specificheranno agli interessati la periodicità dei successivi controlli e verifiche da effettuarsi agli impianti. Per gli ascensori e montacarichi installati nelle industrie vale quanto specificato all'art. 140 della Legge n. 40 del 2 luglio 1969.

7. Parafulmini radioattivi

7.1 Dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'installazione di parafulmini radioattivi contro le scariche atmosferiche, costituendo le sorgenti radioattive installate negli stessi un chiaro pericolo nei confronti della popolazione.

7.2 Gli impianti già esistenti dovranno essere smantellati entro un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme.

7.3 Il Servizio Antincendio provvederà alla verifica ed al controllo di quanto specificato al punto 7.2 ed al collaudo degli impianti in sostituzione dei parafulmini radioattivi.

CAPO VII

NORME FINALI

1.1 Qualora per motivi tecnici espressamente riconosciuti, non potessero essere osservate integralmente le presenti norme, il Servizio Antincendio potrà concedere deroghe, purchè i relativi progetti di edifici e impianti presentino, nel loro complesso, condizioni di sicurezza sufficienti.

1.2 Gli edifici e impianti già esistenti non sono soggetti alle presenti norme. Tuttavia, qualora siano accertati casi evidenti di non rispetto delle più elementari norme di sicurezza, il Servizio Antincendio provvederà ad emettere particolari prescrizioni fissando i termini d'esecuzione.

1.3 In caso in cui edifici o impianti già esistenti siano coinvolti in sinistri di qualsiasi natura, la loro ricostruzione dovrà essere eseguita secondo le norme di sicurezza contenute nel presente decreto.

1.4 Per quanto riguarda le attività industriali e artigianali oltre a quanto specificato al punto 1.3 del capo I, il Servizio Antincendio, qualora riscontri, in dette attività, lavorazioni soggette a rischio, potrà prescrivere per quelle già esistenti, la realizzazione di impianti di prevenzione incendi e fissare la periodicità delle visite di controllo per la verifica della loro efficienza. Per quelle future, lo stesso Servizio, insieme al parere di conformità alle norme di prevenzione incendi, provvederà a specificare la periodicità delle visite di controllo, a seconda dei tipi d'impianto e di rischio delle lavorazioni.

1.5 Lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici entro il territorio sarà subordinato, oltre che dalle attuali procedure di autorizzazione da parte degli Uffici competenti dal parere favorevole del Servizio Antincendio e dalle prescrizioni di prevenzioni incendi che saranno definite dal Servizio stesso in collaborazione con l'Ufficio Agrario.

1.6 Il Servizio Antincendio nell'espletamento dei compiti di prevenzione previsti nelle presenti norme, si avvarrà, oltre che dei propri tecnici, anche di esperti nei settori specifici.

1.7 La Commissione Tecnica Edilizia, ogni volta che lo ritenga opportuno, potrà richiedere la presenza alle riunioni in qualità di esperto del responsabile del Servizio Antincendio o di un suo delegato.

1.8 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 ottobre 1985/1685 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

-B.1985 n.10 pag.339 -